

COMUNE DI PRAMOLLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE n. 10 del 19/05/2025

Parere del Revisore sulla pre-intesa contratto collettivo integrativo di destinazione delle risorse decentrate anno 2024”.

Il revisore del conto

Ricevuta in data 18/04/2025 la pre-intesa sottoscritta in data 14/04/2025 e relativa alla ripartizione per l'anno 2024 delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo.

Premesso che:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, recita: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti".

- l'art. 8, comma 7, del vigente CCNL 16/11/2022, prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."

Considerato che la determinazione n. 197/2024 ha costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, quantificato nei seguenti importi:

Risorse stabili:	euro 6.723,13
Risorse variabili:	euro 1.354,91
Decurtazione:	euro 91,89
Totale FRD 2024:	euro 7.986,15

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012 e n. 15 del 30 aprile 2014.

Esaminata l'Ipotesi di Accordo integrativo relativo ai criteri per l'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 (art. 80 CCNL 16/11/2022), sottoscritta in data 14/04/2025.

Rilevato che il presente accordo si limita alla destinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 tra i vari istituti, confermando quanto già definito giuridicamente con i precedenti contratti integrativi.

Considerato inoltre che con la deliberazione n. 20/sezaut/2024, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti è recentemente intervenuta a chiarire gli effetti della c.d. "sottoscrizione tardiva" (oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento) del contratto decentrato, ricordando che "i contratti collettivi (...) conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti integrativi" e che la stipulazione tardiva dei contratti decentrati, intendendo come tali quelli sottoscritti dopo l'anno di riferimento, non determina come conseguenza il divieto di utilizzazione della parte variabile del fondo. Permane invece il divieto di assegnazione di nuove progressioni economiche orizzontali nell'anno di mancata sottoscrizione del contratto decentrato.

Preso atto che:

1. il fondo delle risorse decentrate 2024, in applicazione dell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, è determinato in euro 7.986,15 di cui euro 6.086,15 per risorse decentrate stabili, ed euro 1.354,91 per risorse decentrate di parte variabile;
2. la destinazione delle risorse variabili, unitamente ad una parte di risorse stabili non utilizzate per il finanziamento di altri istituti, è destinato, in parte all'erogazione di premi legati alla performance organizzativa e, nei limiti di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del CCNL 16.11.2022, all'erogazione di premi legati alla performance individuale. Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

Tutto ciò premesso, il Revisore dei Conti

Esprime

parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri della pre-intesa contratto collettivo integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2024, sottoscritta in data 14/04/2025.

Raccomanda

- la corretta applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, del d.lgs. 165/2001
- la corretta applicazione dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001 relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.
- la corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 20/sezaut/2024, in merito alla mancata sottoscrizione entro l'anno di riferimento del Contratto Integrativo.

Pramollo, 19/05/2025

Il Revisore dei Conti
Giorgio Villa

